



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI GIUDICI ARBITRI

*Deliberato dal Consiglio Federale con deliberazione n.160 del 12 dicembre 2014
Approvato con delibera della Giunta Nazionale n.148 del 29 aprile 2015*

INDICE

IL COLLEGIO DEI GIUDICI ARBITRI

- Art. 1 - Scopo e norme di funzionamento
- Art. 2 - Composizione e consistenza
- Art. 3 - Struttura organizzativa

ORGANI PRIMARI

L'Assemblea del Collegio dei GGAA

- Art. 4 - Competenze
- Art. 5 - Convocazione, direzione, svolgimento e validità delle Assemblee
- Art. 6 - Partecipazione e diritto al voto

Il Presidente della CDA

- Art. 7 - Funzioni e competenze

La Commissione Direttiva Arbitrale

- Art. 8 - Composizione, convocazione, costituzione e deliberazioni
- Art. 9 - Durata del mandato e competenze
- Art. 10 - Integrazione, decadenza e dimissioni
- Art. 11 - Elezione, candidature ed eleggibilità

GLI ORGANI COMPLEMENTARI

- Art. 12 - Nomine, revoche e durata degli incarichi
- Art. 13 - I Coordinatori Regionali Arbitrali (CRA)
- Art. 14 - I Formatori arbitrali
- Art. 15 - Gli Osservatori Arbitrali

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI GIUDICI ARBITRI

- Art. 16 - Categorie
- Art. 17 - Requisiti
- Art. 18 - Inquadramento e incompatibilità
- Art. 19 - Collaboratori Arbitrali Regionali (CAR)
- Art. 20 - Aspiranti Giudici Arbitri
- Art. 21 - Giudici Arbitri
- Art. 22 - Presidenti di Giuria
- Art. 23 - Arbitri internazionali
- Art. 24 - Giudici Arbitri Senior
- Art. 25 - Giudici Arbitri Onorari

DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI GGAA

- Art. 26 - Doveri
- Art. 27 - Diritti

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ARBITRALI

- Art. 28 - Esonero
- Art. 29 - Aspettativa
- Art. 30 - Decadenza e riqualificazione
- Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
- Art. 32 - Divisa

BENEMERENZE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 33 - Premio PIERINO DE GREGORI
- Art. 34 - Norma d'applicazione
- Art. 35 - Entrata in vigore

IL COLLEGIO DEI GIUDICI ARBITRI

Art. 1 – Scopo e norme di funzionamento

Il Collegio è l'organismo che riunisce i Giudici Arbitri (GGAA), è retto dalla Commissione Direttiva Arbitrale (CDA) e rappresentato dal Presidente della CDA.

La CDA disciplina e gestisce l'attività del Collegio in conformità alle norme previste dallo Statuto Federale (SF), dal Regolamento Organico (RO) e dal presente Regolamento.

Art. 2 – Composizione e consistenza

Il Collegio dei GGAA è composto da tutte le categorie arbitrali previste al successivo art. 16. All'inizio di ciascun quadriennio olimpico la CDA, in funzione delle necessità operative, propone al Consiglio Federale (CF) l'organico del Collegio, ripartito tra i vari Comitati Regionali.

Art. 3 – Struttura organizzativa

Gli Organi primari sono:

- l'Assemblea del Collegio dei GGAA;
- il Presidente della CDA;
- la Commissione Direttiva Arbitrale.

Gli Organi complementari della CDA, necessari per assolvere alle competenze previste dallo SF, sono:

- i Coordinatori Regionali Arbitrali (CRA);
- i Formatori Arbitrali;
- gli Osservatori Arbitrali.

ORGANI PRIMARI

L'Assemblea del Collegio dei GGAA

Art. 4 – Competenze

L'Assemblea è l'organo elettivo del Collegio.

1. Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria:

- 1.1. alla fine del quadriennio olimpico elegge a scrutinio segreto, sulla base di distinte liste di candidati, con votazioni separate e successive il Presidente e i Consiglieri della CDA;
 - 1.2. nomina il Presidente Onorario;
 - 1.3. nomina, su proposta della CDA, i GGAA Onorari;
 - 1.4. esamina le proposte concernenti l'attività del Collegio iscritte all'Ordine del Giorno;
2. Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria:
- 2.1. elegge il Presidente e/o i Consiglieri della CDA nei casi di integrazione, decadenza, dimissioni e/o vacanza dal ruolo definitiva;
 - 2.2. viene convocata, su motivata richiesta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto o dei 2/3 della CDA, per esprimersi solo sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 5 – Convocazione, direzione, svolgimento e validità delle Assemblee

1. Sono convocate dal Presidente della CDA o dal suo sostituto a norma del presente regolamento, tramite la Segreteria Federale.
2. L'Assemblea di fine quadriennio deve essere convocata entro un mese dall'effettuazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva della FIC.
3. Non sono consentite deleghe.
4. Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le analoghe disposizioni previste per le Assemblee della FIC e le "Disposizioni comuni" in merito a "Cariche federali" di cui al titolo IV del RO. Nel dubbio interpretativo decide il Presidente dell'Assemblea.

Art. 6 – Partecipazione e diritto al voto

Alle Assemblee sono convocate dalla CDA tutte le categorie dei componenti del Collegio di cui all'art. 16, partecipano il Presidente federale o un suo delegato, un membro delle altre Commissioni federali statutarie (Tecnica e Atleti) ed eventuali membri di Organi federali e personalità che la CDA ritiene opportuno invitare.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i GGAA che nei 12 mesi precedenti l'Assemblea abbiano svolto attività arbitrale e/o incarichi ispettivi, didattici e di rappresentanza come da preventiva attestazione della CDA.

Non hanno diritto al voto:

1. i GGAA in posizione di aspettativa o di esonero temporaneo di cui all'art. 28;
2. gli Aspiranti GGAA e i Collaboratori Arbitrali Regionali (CAR).

Non possono partecipare alle Assemblee i GGAA che risultino colpiti da provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione, comminati dagli Organi di Giustizia federali, in corso di esecuzione.

Il Presidente della CDA

Art. 7 – Funzioni e competenze

Il Presidente rappresenta il Collegio dei GGAA ed è responsabile, come CDA, del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea del Collegio e del CF.

Nell'ambito delle sue funzioni:

1. convoca e presiede la CDA;
2. convoca le Assemblee e le Riunioni tecniche del Collegio;

3. in caso di estrema urgenza può adottare i provvedimenti di competenza della CDA ma deve riferirne e chiederne la ratifica alla prima riunione;
4. partecipa alle Assemblee Nazionali e alle riunioni del Consiglio Federale;
5. può partecipare o farsi rappresentare in tutte le attività del settore arbitrale;
6. in caso d'assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni saranno assunte dal consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di parità, con maggiore anzianità arbitrale.

La Commissione Direttiva Arbitrale

Art. 8 – Composizione, convocazione, costituzione e deliberazioni

La CDA è composta dal suo Presidente e da due Consiglieri.

Si riunisce su convocazione del Presidente o del sostituto a norma del presente regolamento, almeno una volta l'anno, secondo necessità o per motivata richiesta dei due Consiglieri, con le analoghe procedure previste per il CF, in quanto applicabili.

In particolari casi di necessità o urgenza sono ammesse riunioni della CDA per video o audio-conferenza, secondo le vigenti modalità federali.

La CDA è validamente costituita quando siano presenti almeno il Presidente o il suo sostituto e un Consigliere.

Art. 9 – Durata del mandato e competenze

La CDA dura in carica quattro anni e tale termine non viene prolungato; nel bimestre che precede l'Assemblea Elettiva può svolgere solo compiti di ordinaria amministrazione.

La CDA dirige l'attività del Collegio, in conformità a quanto previsto dallo SF, e in particolare:

1. propone al CF la composizione della Commissione Verifica Poteri per le Assemblee del Collegio;
2. propone eventuali modifiche del Regolamento del Collegio da sottoporre all'approvazione del CF;
3. informa il CF sul programma di attività del Collegio (riunioni tecniche, stage, ecc.);
4. informa il CF sulle innovazioni organizzative e tecniche attinenti le funzioni arbitrali in tutti i loro aspetti, disponendone l'attuazione;
5. alla fine del quadriennio olimpico, avanza al CF eventuali proposte di modifica e aggiornamento del Codice di gara e normativa connessa;
6. propone al CF la nomina e la decadenza dei componenti del Collegio;
7. assegna e revoca gli incarichi fiduciari ai GGAA nominati negli Organi complementari della CDA, programmando e disponendo in merito alle relative attività;
8. svolge attività ispettiva sui servizi arbitrali in occasione di manifestazioni remiere direttamente o tramite i suoi organi complementari allo scopo convocati o incaricati;
9. seleziona le domande da inoltrare al CF per richiedere l'ammissione all'esame di conseguimento della licenza di Arbitro Internazionale;
10. propone al CF i nominativi dei GGAA per l'attività internazionale (gare, seminari, licenze ecc.);
11. tiene aggiornato lo schedario del Collegio dei GGAA e le statistiche della loro attività;
12. designa le Giurie per la direzione delle regate sul territorio nazionale;
13. esamina i Verbali di regata e i Rapporti arbitrali dei Presidenti di giuria, segnalando al CF eventuali deficienze organizzative e le anomalie regolamentari riscontrate.

Art. 10 – Integrazione, decadenza e dimissioni

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le analoghe disposizioni previste dallo SF.

Art. 11 – Elezione, candidature ed eleggibilità

La CDA viene eletta dall'Assemblea del Collegio con le modalità di cui all'art. 5.

Il Presidente e i componenti della CDA restano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere rinnovati per più mandati.

Possono presentare la loro candidatura i GGAA che abbiano disimpegnato mansioni arbitrali per almeno due quadrienni e che abbiano i requisiti di eleggibilità a cariche federali prescritti dallo SF.

Un solo GA Internazionale può candidarsi ed essere eletto in CDA; verificandosi l'elezione deve astenersi completamente dall'attività della CDA di cui all'art. 9.10, facendosi sostituire provvisoriamente dal primo GA dei non eletti.

GLI ORGANI COMPLEMENTARI

Art. 12 – Nomine, revoche e durata degli incarichi

Le nomine e le revoche degli incarichi sono di responsabilità esclusiva della CDA-

I componenti della CDA, di diritto, possono ricoprire incarichi negli Organi complementari.

La nomina dei GGAA incaricati sarà effettuata sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, sarà definita dallo specifico mansionario scritto consegnato in fase di nomina e relazionata al CF nell'ambito di quanto previsto ai punti 3 e 4 dello stesso art. 9.

Rientra nelle facoltà della CDA nominare un Coordinatore delle attività dei Formatori e/o degli Osservatori.

La durata massima degli incarichi corrisponde a quella della CDA, salvo esplicita rinuncia o revoca per giustificato motivo.

I GGAA incaricati, per l'attività extra arbitrale svolta previa convocazione ufficiale da parte di un Organismo federale, hanno diritto alla copertura assicurativa, tutela legale e rimborsi previsti dalla vigente normativa federale per l'attività arbitrale durante le gare.

Art. 13 - I Coordinatori Regionali Arbitrali (CRA)

La CDA può nominare un CRA nelle regioni con almeno cinque GGAA in organico; i componenti del Collegio delle altre regioni saranno accorpati a una regione limitrofa.

La CDA può disporre l'accorpamento dell'incarico di CRA per due regioni o nominare come CRA un GA di altra regione.

I CRA collaborano con la CDA e in particolare:

1. partecipano all'attività dei Comitati Regionali come prescritta dallo SF;
2. collaborano con i Formatori incaricati per quanto relativo alla formazione dei CAR e degli Aspiranti GA;
3. verificano che le persone proposte come CAR siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, esprimendo il proprio parere in merito;
4. informano puntualmente e adeguatamente la CDA sulla attività svolta nella regione di competenza;
5. segnalano con urgenza alla CDA i declini arbitrali, di cui vengono informati dai convocati nelle 48 ore precedenti la manifestazione, proponendo le possibili sostituzioni o, in

seconda istanza, provvedendo direttamente nell'ambito regionale e prima dell'evento alla convocazione scritta dei sostituti trasmettendola per conoscenza al COL, al Presidente di giuria (Pdg) e alla CDA.

Di tutte queste attività e delle problematiche di competenza riscontrate informano puntualmente e adeguatamente la CDA oltre a relazionare a fine stagione agonistica sull'attività svolta.

Art. 14 - I Formatori arbitrali

Sono selezionati, secondo le esigenze formative del Collegio, tra i GGAA di ampia esperienza, provata attitudine e che hanno ricoperto più volte l'incarico di Pdg in regate nazionali.

L'attività dei Formatori è prevalentemente rivolta all'unificazione teorico-pratica della preparazione e all'aggiornamento dei componenti del Collegio, in coerenza con il Programma didattico e le linee guida stabilite dalla CDA.

Il Formatore, nello svolgimento della sua attività:

1. può operare nell'ambito delle Giurie nelle quali è convocato come Formatore, attenendosi alle direttive generali disposte dal Pdg e alle linee guida della CDA;
2. è responsabile del comportamento arbitrale dei componenti del Collegio che operano sotto il suo diretto controllo;
3. può avvalersi della collaborazione dei GGAA convocati nella stessa giuria, previa autorizzazione del Pdg;
4. quando non presente in giuria può avvalersi della collaborazione del Pdg e del CRA per informazioni sul comportamento e attitudini dei CAR e degli Aspiranti GGAA;
5. assolve gli incarichi a cui è convocato dalla CDA.

Di tutte queste attività, delle sue valutazioni riportate su specifica modulistica e delle problematiche di competenza riscontrate informa puntualmente e adeguatamente la CDA e il Coordinatore della formazione arbitrale oltre a relazionare a fine stagione agonistica sull'attività svolta.

Art. 15 - Gli Osservatori Arbitrali

Sono selezionati tra i GGAA di comprovate e consolidate esperienze arbitrali, doti comunicative e di relazione con terzi, che hanno ricoperto più volte l'incarico di Pdg in regate nazionali.

L'attività degli Osservatori è prevalentemente rivolta alla valutazione oggettiva dei Pdg delle regate nazionali, interzona e regionali, in coerenza con lo specifico mansionario scritto consegnato in fase di nomina dalla CDA.

L'Osservatore, nello svolgimento della sua attività:

1. è dispensato dall'attività arbitrale in Italia per il periodo del suo mandato, salvo casi di emergenza valutati dalla CDA;
2. deve garantire un chiaro e trasparente giudizio sull'operato del Pdg designato;
3. si presenterà al Pdg e dovrà partecipare, senza intervenire se non richiesto dal Pdg stesso, a tutte le riunioni convocate dal COL e dal Pdg;
4. non dovrà mai intralciare e/o intervenire sull'operato della giuria e sulle decisioni del Pdg designato;
5. ha il dovere di visionare il Verbale della regata prima della chiusura e di effettuare un colloquio finale riservato e in contraddittorio con il Pdg; a conclusione consegnerà al Pdg il rapportino con le sue osservazioni accogliendovi eventuali dichiarazioni e la sua firma.

Di tutte queste attività, delle sue valutazioni riportate su specifica modulistica e delle problematiche di competenza riscontrate, informa puntualmente e adeguatamente la CDA e il Coordinatore degli Osservatori arbitrali oltre a relazionare a fine stagione agonistica sull'attività svolta.

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI GIUDICI ARBITRI

Art. 16 - Categorie

Il Collegio dei GGAA è costituito da:

- i Collaboratori Regionali Arbitrali (CAR);
- gli Aspiranti GGAA;
- i GGAA, suddivisi per età in Effettivi e Senior (Over 70);
- i GGAA Onorari.

Di seguito e nei successivi articoli sono precisati i requisiti d'accesso, le caratteristiche di ciascuna categoria e i ruoli a cui possono essere assegnati.

Art. 17 - Requisiti

Per essere ammessi al Collegio dei GGAA i candidati devono:

1. essere tesserati per un soggetto affiliato alla FIC;
2. aver compiuto nel corso dell'anno un minimo di 20 anni, ridotto a 18 per i CAR, e un massimo di 50 anni;
3. non rientrare nelle incompatibilità previste dallo SF;
4. compilare la domanda di ammissione come CAR al Corso di formazione per GGAA e farla pervenire alla CDA direttamente o tramite il Comitato (o Delegazione) Regionale o il CRA;
5. allegare o compilare, in carenza di idoneità fisica certificata da medico sportivo o SSN, l'autocertificazione relativa all'assenza di controindicazioni fisico-sanitarie alla pratica dell'attività arbitrale e dichiarare di saper nuotare almeno 50 metri, in tenuta invernale da GA, anche in presenza di moto di ondoso e in bacino aperto.

Art. 18 - Inquadramento e incompatibilità

Con l'accoglimento della domanda d'ammissione i candidati saranno inquadrati nel Collegio e annualmente tesserati d'ufficio alla FIC se confermati nell'organico.

La domanda potrà essere respinta con parere motivato della CDA.

I richiedenti potranno far parte di una giuria solo a fronte di una convocazione scritta disposta dalla CDA.

E' ammesso l'inquadramento nel Collegio, sempre su domanda dell'interessato e mediante valutazione di equipollenza da parte della CDA, se il richiedente è in possesso di titoli arbitrali rilasciati da una federazione riconosciuta dalla FISA.

Per svolgere qualsiasi attività arbitrale i componenti del Collegio dei GGAA, se non convocati dalla FISA, devono essere autorizzati dalla CDA.

Le incompatibilità e gli esoneri dall'attività del Collegio sono specificate nello SF.

Art. 19 – Collaboratori Arbitrali Regionali (CAR)

Sono proposti e/o segnalati dai Comitati o Delegazioni regionali e dal CRA alla CDA in base alle effettive esigenze riscontrate nella regione.

In questa categoria sono tesserati tutti i candidati che vedono accolta la loro domanda d'ammissione.

Possono essere convocati nelle giurie dove opereranno, sotto la diretta responsabilità del Pdg, con incarichi preferibilmente a terra e in appoggio agli Ausiliari di giuria; la loro operatività è subordinata alle istruzioni formali ricevute tramite i testi di formazione e sui campi di gara.

Quando ritenuti idonei dalla CDA possono essere invitati a uno o più Stage di formazione per essere poi proposti per la qualifica di Aspirante GA al CF.

In presenza di ripetuti declini delle convocazioni o insufficienti valutazioni del CRA o dei Formatori e conclusiva della CDA, l'inquadramento nel Collegio dei GGAA non verrà rinnovato.

Art. 20 - Aspiranti Giudici Arbitri

Gli Aspiranti GGAA devono compiere un tirocinio formativo continuativo di almeno due anni. Possono essere convocati nelle giurie per operare, sotto la diretta responsabilità del Pdg e con incarichi gradualmente più complessi, in appoggio agli Ausiliari di giuria e/o autonomamente.

L'operatività sul campo di gara degli Aspiranti sarà subordinata alle esigenze operative delle giurie e al loro livello formativo rilevabile dalla "Scheda personale incarichi" vistata dai Pdg e/o dai Formatori.

In coerenza con il Programma didattico di Formazione arbitrale, gli Aspiranti saranno convocati nelle giurie e agli stage previsti fino a quando saranno state acquisite, a parere motivato della CDA, le sufficienti conoscenze teorico-pratiche per ricoprire tutti gli incarichi Ausiliari di giuria.

Al termine del ciclo formativo previsto, sulla base delle valutazioni oggettive e relazioni dei Formatori, delle "Schede valutative" compilate dai Pdg, del curriculum dell'attività svolta sui campi di gara e delle esigenze organico-funzionali di cui all'art. 2 del presente Regolamento, la CDA selezionerà gli Aspiranti GGAA ammessi a sostenere l'esame di abilitazione per la qualifica superiore. I candidati ritenuti idonei saranno proposti dalla CDA al Consiglio Federale per la nomina a GA.

In presenza di ripetuti declini alle convocazioni o insufficienti valutazioni tecniche certificate dai Formatori e conclusivo parere della CDA sul comportamento etico, l'inquadramento nel Collegio dei GGAA potrà non essere rinnovato.

Per conseguire la qualifica di GA i candidati devono possedere i requisiti previsti dallo SF, in quanto applicabili, per ricoprire le cariche federali, salvo diversa delibera del CF.

Art. 21 – Giudici Arbitri

L'inserimento nell'organico del Collegio con la qualifica di GA consente la convocazione nelle giurie per l'espletamento delle funzioni arbitrali previste dal Codice di gara, dalla normativa connessa e dal presente regolamento.

Saranno convocati per:

- le manifestazioni disputate sul territorio nazionale;
- le regate internazionali disputate sul territorio nazionale, in qualità di National Technical Official (NTO), nelle funzioni di allineatore e/o di supporto alla giuria internazionale.

Art. 22 - Presidenti di giuria

I GGAA con almeno due anni di attività arbitrale effettiva e che la CDA valuta idonei, per

evidente capacità arbitrale, esperienza acquisita o appositi esami valutativi, vengono inseriti nel ruolo di Pdg.

La permanenza nel ruolo viene confermata dalle convocazioni arbitrali ed è subordinata alle valutazioni oggettive della CDA; possono essere convocati sia come Presidenti che come Ausiliari di giuria.

Art. 23 - Arbitri internazionali

I GGAA con idonea conoscenza della lingua inglese o francese e inseriti nel ruolo di Pdg, possono richiedere alla CDA l'ammissione alla fase di formazione per il conseguimento della licenza di Arbitro Internazionale.

In relazione alle esigenze organico-funzionali di competenza, valutato il curriculum e le capacità dei richiedenti di dirigere gare a carattere nazionale, la CDA seleziona le richieste pervenute e sottopone gli interessati a un colloquio-esame sulle normative FISA, avvalendosi della collaborazione di Arbitri internazionali.

La CDA propone al CF i GGAA che, dopo almeno 3 anni dalla loro nomina sono stati ritenuti idonei a sostenere l'esame per il conseguimento della licenza di Arbitro Internazionale.

I GGAA con licenza Internazionale possono essere convocati nelle giurie delle regate che vengono disputate sul territorio nazionale, sia come Presidenti che come Ausiliari di Giuria.

Art. 24 – Giudici Arbitri Senior

Nell'anno agonistico successivo a quello del compimento del 70° anno di età, il GA assume la qualifica di "GA Senior" e viene esentato dalle mansioni arbitrali. Previa dichiarata disponibilità, può essere convocato in giuria per l'arbitraggio negli incarichi ritenuti idonei e/o chiamato ad assolvere altri incarichi che rientrano nell'attività arbitrale.

Art. 25 - Giudici Arbitri Onorari

I GGAA Onorari sono nominati, su proposta della CDA, nel corso delle Assemblee ordinarie del Collegio.

Possono essere GGAA o qualificate personalità tesserate FIC o di federazioni affiliate alla FISA; se abilitati continuano a svolgere le mansioni arbitrali negli stessi termini e modalità previste per i GA Senior.

DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI GGAA

Art. 26 – Doveri

Nel contesto degli incarichi loro assegnati, oltre agli obblighi di accettare e osservare i doveri previsti dallo SF come tesserati della FIC, devono rispettare e assolvere a quanto previsto:

- dallo SF;
- dal Codice di gara;
- dalle disposizioni emanate dal CF;
- dalle linee guida, disposizioni e convocazioni della CDA.

Salvo espressa autorizzazione della CDA, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza riguardanti gli incarichi e le convocazioni ricevute, non possono trattare nei social network né rilasciare a nessun titolo commenti o scritti relativi al proprio operato e a quello dei colleghi.

Art. 27 - Diritti

Nel contesto degli incarichi loro assegnati, oltre ai diritti dei tesserati FIC previsti dallo SF, godono dei seguenti diritti:

- tesseramento d'ufficio da parte della FIC;
- copertura assicurativa contro gli infortuni e assistenza legale FIC per fatti occorsi nello svolgimento dell'attività e durante le trasferte;
- indennità e rimborsi previsti dalla vigente normativa federale per l'attività svolta previa convocazione ufficiale;
- indossare la divisa prevista all'art. 32 secondo l'attività in corso di svolgimento;
- libero ingresso alle manifestazioni di canottaggio sul territorio nazionale dietro presentazione della tessera di componente del Collegio;
- ogni altro beneficio che venga per loro stabilito dal CF o dal CONI.

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ARBITRALI

Art. 28 - Esonero

Sono esonerati dall'attività arbitrale sul territorio nazionale, limitatamente alla durata del loro mandato:

- i componenti della CDA, esclusa l'attività prevista per gli Organi Complementari;
- i GGAA che ricoprano cariche elettive o di nomina in Organi Centrali o Periferici federali.

Art. 29 - Aspettativa

La CDA, con apposito verbale, colloca in posizione di aspettativa i GGAA che presentino domanda per motivi personali.

L'aspettativa può avere la durata massima di due anni e può essere rinnovata per altri due anni.

Il reintegro nelle funzioni arbitrali, al termine dell'aspettativa, è subordinato alla partecipazione a uno stage di aggiornamento.

Art. 30 – Decadenza e riqualificazione

Al termine della stagione agonistica di scadenza del periodo di aspettativa concesso e in assenza della richiesta scritta per il reintegro nelle attività arbitrali, il GA non sarà inserito nell'organico del Collegio.

I componenti del Collegio decadono inoltre per:

1. dimissioni scritte e irrevocabili a far data dalla presa d'atto da parte della CDA (non operante per i GGAA Onorari);
2. Incompatibilità con le norme statutarie e del presente regolamento;
3. gravi infrazioni di natura tecnico-arbitrale;
4. assenza ingiustificata a due convocazioni nel corso dell'anno;
5. assenza ingiustificata a due Assemblee o Riunioni tecniche consecutive;

E' competenza della CDA il giudizio sulla gravità delle infrazioni tecniche e la validità dei motivi addotti a giustificazione delle assenze.

La segnalazione delle incompatibilità sopraggiunte, quando rilevate, e le motivazioni relative alla decadenza saranno notificate all'interessato con lettera della CDA trasmessa a mezzo raccomandata A.R.

E' ammesso ricorso come da Regolamento di Giustizia federale.

La riammissione al Collegio, in assenza di cause ostative, prevede la ripetizione e il superamento dell'esame previsto dal Programma didattico di cui all'art. 20.

Art. 31 – Provvedimenti disciplinari

I componenti del Collegio sono sottoposti al Regolamento di Giustizia federale.

La CDA funge da organo disciplinare per infrazioni di natura:

- etica, in contrasto con le linee guida e disposizioni scritte;
- regolamentare e/o tecnica, in contrasto con il presente Regolamento e/o il Codice di gara.

L'infrazione deve essere contestata dal Presidente della CDA o dal suo sostituto a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R.

La CDA può adottare i seguenti provvedimenti:

- ammonizione, che consiste in un rimprovero ufficiale, verbale o scritto;
- deplorazione, che consiste in una nota di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
- sospensione, che consiste nell'inibizione a svolgere le funzioni arbitrali per attività regionale e/o nazionale per un periodo minimo di 1 mese fino a un massimo di 1 anno;
- denuncia agli Organi di Giustizia federali.

E' ammesso ricorso come da Regolamento di Giustizia federale.

Art. 32 - Divisa

Deve permettere l'individuazione, da parte di Atleti, Team manager, tecnici, cronometristi e addetti all'organizzazione delle regate, dei componenti del Collegio nell'espletamento delle loro funzioni come previsto alla Norma d'applicazione 97/9 Codice di gara. In particolare:

1. I Pdg completano l'abbigliamento previsto con la cravatta federale, piastrina rettangolare azzurra con scritta "FIC Giudice Arbitro", collare/badge con tessera federale;
2. Gli Ausiliari di giuria sono riconoscibili dalla divisa costituita da polo con stemma federale a manica lunga o corta; pantalone lungo o bermuda; giacca a vento o giubbino impermeabile blu, collare/badge con tessera federale.
3. Disposizioni comuni
 - sono vietati capi di abbigliamento e accessori di colore rosso; è sconsigliato il colore giallo;
 - i capi indossati devono rispondere al concetto di decoro richiesto per le divise degli atleti.
4. Disposizioni specifiche
 - Non è prevista la dotazione della divisa per i CAR;
 - in carenza di dotazioni agli Aspiranti GGAA è permesso l'utilizzo di pettorine;
 - gli Osservatori, se non operativi in giuria, sono esentati dall'utilizzo della divisa;
 - i Formatori, se non operativi in giuria, sono tenuti all'utilizzo della divisa come il Pdg.

BENEMERENZE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Premio PIERINO DE GREGORI

Il Consiglio Federale, su proposta della CDA nomina annualmente il "Giudice Arbitro dell'anno" al quale viene assegnato il Premio "Pierino De Gregori", già Presidente della CDA dal 1982 al 1988.

Il Trofeo, consegnato nel corso di un'Assemblea o Riunione Tecnica, è opera del GA Onorario arch. Maurizio Clerici.

L'assegnatario riceve un diploma con riproduzione fotografica del Trofeo e una targhetta, apposta alla base del Trofeo, riporterà il suo nome e l'anno di assegnazione.

Art. 34 – Norma d'applicazione

Per quanto relativo alle Riunioni tecniche del Collegio, programma didattico di formazione ed esami si rimanda alla Norma d'applicazione del presente regolamento.

Art. 35 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore in seguito all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.